



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONE

Procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. **718/2026** di R.G.E.

Il GOP Vincenzo De Franceschi, in funzione di giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;

esaminati gli atti della procedura espropriativa mobiliare in epigrafe indicata;

considerato che il valore dei beni pignorati, quale risulta dal verbale di pignoramento ex art. 518 cpc, non è superiore ad € 20.000,00 e ritenuto conseguentemente, in difetto di istanze di intervento da parte di altri creditori alla data di deposito dell'istanza di vendita, di poter provvedere con decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 525, ult. comma, e 530 cpc;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza della vendita in qualità di Commissionario con modalità di svolgimento della gara non telematica, essendo tale modalità telematica pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura;

letti gli artt. 66, 490, 521, 525, 530, 532, 533, e 624 *bis* cpc, nonché gli artt. 19 e ss. del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109.

visti gli artt. 534-*bis* e ss. e 591-*bis* e ss. c.p.c.;

DELEGA

l'IVG di Potenza al compimento delle operazioni di vendita.

Il commissionario provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli articoli 534-*bis* e 591-*bis* (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo del Codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare), e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega, qualora non già poste in essere, e comunque:

verificherà ed accerterà il valore dei titoli pac sottoposti a pignoramento, **di cui all'elenco contenuto nell'atto di pignoramento** e depositata agli atti della procedura;

redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534-*bis* e 591-*bis* cpc, curando la pubblicità legale (ai sensi dell'articolo 490 cpc) a spese del creditore mediante affissione all'albo del Tribunale ed inserzione, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, dell'avviso, per estratto, su un sito internet ed eventualmente sull'edizione domenicale di un quotidiano a diffusione locale ed eventualmente specifico del settore, almeno sessanta giorni prima della vendita; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo;

specificherà nell'avviso di vendita che:

- i titoli staggiti potranno subire modifiche nel numero e nel valore anche con decorrenza dal primo anno di attribuzione;
- che i titoli non utilizzati dell'intestatario per due anni consecutivi saranno riversati alla riserva nazionale;
- che l'acquirente dei titoli dovrà soddisfare il requisito di agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013;

riceverà o autenticerà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 cpc;

fisserà, in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 cpc, fino ad un massimo di quattro, disponendo per ogni ulteriore esperimento di vendita un ribasso del 20% del prezzo base precedentemente fissato;

riceverà il prezzo di aggiudicazione e delle spese e lo verserà su di un libretto di deposito bancario vincolato alla procedura, da accendersi presso una banca a scelta dal medesimo ausiliario; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 cpc;

predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento, provvedendo a tutte le pubblicità previste nel caso di specie;

provvederà alla registrazione del verbale di vendita, ove necessario, ovvero, sempre nel caso in cui sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione;

provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-*bis* c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà depositato nel fascicolo della esecuzione unitamente al decreto di trasferimento predisposto.

FISSA

per l'eventuale assegnazione della somma ricavata e l'adozione di ogni altro provvedimento l'udienza del **08/04/2027**, ora di rito;

dispone, ai sensi dell'art 127 *ter* cpc e 35 d.lgs. 149/ 2022, che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;

assegna alle parti, per il deposito delle predette note, termine perentorio, decorrente dalla comunicazione del presente decreto sino alle ore 8,00 del giorno per il quale è stata fissata l'udienza;

invita i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti;

avverte: •che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o

necessario all'ulteriore corso del giudizio; •che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; •che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 631 cpc;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'inserimento nello storico del fascicolo l'annotazione "*trattazione scritta*".

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Potenza, li 29/07/2026

Il giudice dell'esecuzione
GOP Vincenzo De Franceschi